



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario, <i>relatore</i>
Valeria Mascello	Referendario
Maria Rosaria Pedaci	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla revisione straordinaria e sulla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente e indirettamente, dal Comune di Casamassima (BA), ai sensi degli artt. 24 e 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (T.U.S.P.);

udito il relatore, dott. Antonio Arnò, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2025, convocata con ordinanza n. 5;

ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1. Gli artt. 20 e 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (T.U.S.P.)

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (T.U.S.P.), al fine di una revisione complessiva del perimetro degli organismi societari detenuti direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, ha previsto una prima ricognizione delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall’art. 24 (che costituisce, per gli enti territoriali, un

aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014), tesa all'alienazione delle società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del citato testo unico.

In parallelo a tale revisione straordinaria, il Testo unico ha previsto che le amministrazioni pubbliche, annualmente, effettuino un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del citato art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tali piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino le seguenti circostanze (anche con riguardo a partecipazioni di minima entità):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, relativo all'individuazione delle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 T.U.S.P..

Il provvedimento di ricognizione ed eventuale razionalizzazione delle partecipazioni detenute deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo, al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta.

Gli esiti della revisione periodica, al pari di quella straordinaria, devono essere comunicati alle competenti Sezioni di controllo della Corte dei conti nonché alla struttura di monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15, d.lgs. n. 175/2016, per il tramite dell'applicativo "Partecipazioni", ai fini delle verifiche di rispettiva competenza.

Le amministrazioni, anche se non detengono partecipazioni societarie, sono tenute a effettuare la relativa comunicazione alla Sezione della Corte dei conti competente ed all'indicata struttura ministeriale di monitoraggio.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione dello stesso, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla citata Struttura di monitoraggio e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Nell'ottica di rafforzare la cogenza dell'obbligo di ricognizione periodica, il comma 7, nei confronti degli enti locali che non abbiano adottato gli atti sopra esposti, introduce un meccanismo sanzionatorio che comporta *"la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti"*.

Con tale articolato processo, il legislatore ha inteso richiamare le amministrazioni ad una verifica periodica della sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento della partecipazione pubblica, sollecitando gli enti a formulare annualmente una valutazione complessiva sulla economicità, efficacia ed efficienza del mantenimento della singola partecipazione.

Come rilevato dalla Sezione delle autonomie, il provvedimento di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, è *"l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione"* (deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR).

2. I provvedimenti di ricognizione ex artt. 24 e 20 del T.U.S.P. adottati dal Comune di Casamassima (BA)

Il Comune di Casamassima fa parte del territorio della Provincia di Bari; la popolazione residente rilevata al 01.01.2024 è di 19.208 abitanti (dato ISTAT).

Nell'ambito delle attività di controllo ai sensi degli artt. 20 e 24, d.lgs. n. 175/2016, per le annualità 2017-2022, la Sezione ha verificato che il Comune di Casamassima ha adottato le seguenti deliberazioni:

- deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio comunale, n. 9 del 28/09/2017 recante la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20/12/2018 recante la revisione delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2017;
- deliberazione del Commissario Straordinario n. 63 del 23/12/2019 recante la revisione delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2018;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 30/12/2020, recante la revisione delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2019;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 14/12/2021 recante la revisione delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2020;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20/12/2022 recante la revisione delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2021;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 19/12/2023 recante la revisione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022.

3. La revisione straordinaria

Il Comune di Casamassima, con la deliberazione n. 9 del 28/09/2017, adottata dal Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio comunale, recante *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - ricognizione partecipazione"*

possedute, individuazione partecipazioni, e delibera sul mantenimento e/o alienazione", in attuazione dell'art. 24 del T.U.S.P., ha effettuato la ricognizione/revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, adottando, su proposta del Responsabile del Servizio finanziario e acquisito il parere dell'Organo di revisione in data del 28.09.2017, le conseguenti determinazioni.

In particolare, l'Ente nel 2017 ha deliberato di non provvedere ad alienazioni e/o razionalizzazioni delle partecipazioni detenute al tempo della rilevazione (n. 3 partecipazioni), in forza delle seguenti ragioni:

❖ **Patto dell'area Metropolitana di Bari S.p.A.** *(società interamente pubblica, costituita nel 1999 tra il Comune di Bari e altri nove Comuni, tra cui il Comune di Casamassima, ai sensi dell'art. 26 c. 2 del d. lgs. n. 175/2016, per la gestione dei fondi europei per conto dello Stato e delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall'U.E.), il Comune ha dichiarato che, a decorrere dal 2006, la società è in fase di scioglimento e liquidazione.*

❖ **Gruppo di Azione locale sud-est barese s.c.a.r.l.** *(società mista pubblico-privata costituita ai sensi dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 per la gestione dello sviluppo rurale costiero – Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP- sviluppo locale di tipo partecipativo) del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - quota di partecipazione 2,85%), l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 4, comma 6 (È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014).*

❖ **Murgia Sviluppo Società Consortile a r.l.** *(società interamente pubblica, costituita per il coordinamento e l'attuazione del Patto Territoriale Sistema Murgiano, nonché per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP- quota di partecipazione 4,50%): l'Ente ha confermato il mantenimento della partecipazione in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) («produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la*

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi») e lettera d) («autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento»), nonché alla previsione in deroga di cui all'art. 26, comma 7, T.U.S.P. (“Altre disposizioni transitorie”) a mente della quale «Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997»;

4. Le revisioni periodiche (annualità 2017-2022)

Dalla disamina dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute, direttamente e indirettamente, dal Comune di Casamassima, per le successive annualità 2017-2022, tutti approvati dall'Ente nei tempi previsti dalla normativa vigente, emerge quanto di seguito emarginato.

In primis, si rileva che l'Amministrazione comunale ha trasmesso, solo a seguito di specifica richiesta istruttoria, le schede di cui alle linee guida della Corte dei conti adottate con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, da ritenersi integrative delle schede di rilevazione predisposte dal MEF, allegate alle tre deliberazioni n. 63 del 23 dicembre 2019, n. 66 del 30 dicembre 2020 e n. 87 del 14 dicembre 2021.

L'amministrazione, tardivamente, in data 29/02/2025, ha riscontrato la richiesta formulata per le vie brevi in data 26 febbraio 2025, avente ad oggetto l'acquisizione della documentazione utile per comprendere le motivazioni che hanno portato all'emissione del mandato di pagamento 1413/2022 a favore della società Murgia Sviluppo; così come il Collegio rileva che, la documentazione di seguito indicata e i chiarimenti richiesti sono stati inoltrati tardivamente: delucidazioni in merito alla Fondazione Mons. Don Sante Montanaro citata nella delibera n.10 del 13.09.2017, con riferimento all'oggetto sociale e alle quote di partecipazione detenute; delibera più recente relativamente all'individuazione del gruppo amministrazione pubblica; verbale di delibera di assemblea del 22.02.2019 di Murgia Sviluppo SCARL.

Della suddetta documentazione, il Collegio ne terrà conto nelle prossime

attività di verifica e controllo sulle deliberazioni adottate dal Comune ai sensi dell'art. 20 TUSP.

Al contempo, si prende favorevolmente atto dell'acquisizione, in via preventiva, del parere dell'organo di revisione in sede di ricognizione degli organismi partecipati.

Sul punto, la giurisprudenza contabile ha in più occasioni affermato che, ferma la discrezionalità degli organi dell'Ente in ordine alla decisione di mantenere una partecipazione societaria, sia sempre opportuna l'acquisizione dei pareri dell'Organo di revisione in considerazione della *"necessità di valutare sempre la coerenza delle determinazioni assunte dall'Ente titolare delle partecipazioni rispetto alla normativa recata dal T.U.S.P."*, coerentemente *"con la generale funzione di collaborazione dei revisori con l'organo consiliare dell'ente locale desumibile dall'art. 239 TUEL"* (deliberazione n. 3/2018/VSGO della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna; deliberazione n. 423/2019/VSR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia).

Venendo al contenuto delle relazioni periodiche, con le ricognizioni approvate, l'Ente:

- conferma il mantenimento, nei singoli esercizi, senza misure di razionalizzazione, della partecipazione detenuta nella *Murgia Sviluppo S.c.ar.l.* per gli stessi motivi indicati nella precedente revisione straordinaria (disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e d) e di cui all'art. 26, comma 7 del T.U.S.P.);

- conferma, il mantenimento della partecipazione acquisita nel 2010 nel *Gruppo di Azione Locale (GAL) sud-est barese S.c.ar.l.*, in ragione della previsione di cui all'art. 26, comma 6-bis, T.U.S.P. (*«Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6»*);

- dal 2020 esclude dai processi di razionalizzazione il GAL ai sensi dell'art. 26, comma 6 bis del TUSP;

- non comprende nel perimetro della revisione ordinaria il Patto dell'Area Metropolitana di Bari s.p.a.

Da ultimo, sulla base dell'ultima ricognizione approvata dal Comune di Casamassima con **deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 19 dicembre**

2023, riferita alle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2022, il portafoglio delle partecipazioni societarie direttamente detenute dall'Ente risulta il seguente:

**Portafoglio di partecipazioni del Comune di Casamassima
(situazione al 31/12/2022)**

Società	Quota	Amministratori e organo di controllo	Dipendenti	Risultato di esercizio (2018-2022)	Stato della partecipazione	Attività esercitata
Murgia Sviluppo S.c.a r.l.	5,56%	4	6	(nel 2018) -64.270,00 (nel 2019) 876,00 (nel 2020) 36414,00 (nel 2021) 2.175,00 (nel 2022) 34.876,00		Gestione associata delle funzioni amministrative dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D. Lgs. n. 112/1998 ed al D.P.R. n. 160/2010. Soggetto responsabile Patto Territoriale sistema murgiano.

Fonte deliberazione CC

Con riguardo ai Gruppi di Azione Locale (GAL) costituiti in forma societaria (*Gal Conca Barese S.c.ar.l.* e *Gal Nuovo Fior D'Olivì S.c.ar.l.*), si osserva che l'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 175/2016 fa salva la facoltà delle pubbliche amministrazioni di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 ai fini dell'elaborazione e attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 32 del medesimo regolamento.

Al contempo, l'art. 26, comma 6-bis, T.U.S.P. - introdotto dall'art. 1, comma 724, l. n. 145/2018 - esclude l'applicazione dell'art. 20 T.U.S.P. alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4, comma 6, T.U.S.P..

Come già osservato da questa Sezione regionale con deliberazione n. 139/2024/VSG, ferma l'inapplicabilità al GAL delle disposizioni sugli specifici obblighi di razionalizzazione previsti dall'art. 20, le società all'uopo costituite devono, nondimeno, «essere incluse nelle ricognizioni complessive delle partecipazioni pubbliche detenute dall'Ente, oggetto delle verifiche e valutazioni che l'amministrazione socia deve compiere ai fini del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, degli obiettivi di

contenimento del numero di organismi partecipati e di tutela dell'assetto concorrenziale del mercato, di cui deve essere data comunicazione al MEF e alla Sezione regionale competente della Corte medesima».

Infine, per completezza, sempre in tema di perimetrazione dei controlli intestati alla Corte dei conti, si richiama quanto precisato dalle Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione 43/SSRRCO/QMIG/2024 del 5 giugno 2024, in merito ai limiti di applicabilità, al Gruppo di azione locale (GAL), del regime derogatorio previsto dall'art. 5, c. 1, primo periodo, T.U.S.P. (che, come noto, esclude, dall'ambito del controllo contabile, la costituzione di società o l'acquisizione di partecipazioni in conformità *«a espresse previsioni legislative»*).

Con riguardo al Patto dell'Area Metropolitana di Bari spa, la Sezione rileva che la società è comunque da assoggettare al processo di revisione ordinaria ai sensi dell'art. 20 del TUSP. La circostanza che la stessa sia in stato di scioglimento e liquidazione dal 2006, non rileva ai fini dell'esclusione dal processo di revisione. A ciò si aggiunga che dalla visura camerale risulta che la società con provvedimento del Tribunale di Bari del 26 luglio 2019 è stata dichiarata fallita, ma non si conosce lo stato e l'evoluzione finale della procedura fallimentare.

5. Perdite di esercizio organismi partecipati

5.1. Murgia Sviluppo S.c. a r.l.

Con riguardo alle perdite di esercizio registrate dalla società partecipata *Murgia Sviluppo S.c.ar.l.* nell'esercizio 2017 (€ 11.415,00) e nell'esercizio 2018 (€ 64.270,00), dall'esame della documentazione pervenuta dal Comune di Casamassima, è emerso che le stesse, ammontanti ad € 11.415,00 ed € 64.270,00, rispettivamente per gli esercizi 2017 e 2018 con una quota di competenza del Comune rispettivamente, per gli esercizi 2017 e 2018, di € 877,07 e di € 4.938,20, sono state ripianate con un intervento di sostegno finanziario dell'Ente a mezzo mandato di pagamento n.1413 del 29/04/2022 dell'importo totale di € 5815,27, utilizzando residui del 2021.

In sede istruttoria, per le vie brevi, atteso che dal suddetto mandato risulta utilizzato un residuo dell'esercizio 2021, è stato chiesto al Comune di inviare l'atto che ha determinato il pagamento della somma di € 5815, 27 a titolo di

partecipazione finanziaria del Comune al ripianamento della perdita, così come stabilità dall'assemblea dei soci con deliberazione n. 22 febbraio 2019.

Il Collegio rileva che il Comune non ha inviato alcuna documentazione utile per comprendere la corretta procedura che ha giustificato l'emissione del mandato di pagamento.

L'art. 21 del TUPS, prevede al c. 1 che: *“nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'art. 1 c.3 della L. 31 dicembre 2009, nr. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione [...] L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'Ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli anni precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione”*; al c. 3 bis che *“le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'U.E. in tema di aiuti di Stato”*.

Dal tenore della disposizione emerge che le amministrazioni pubbliche, rientranti nel perimetro dell'art. 1 c. 3 della l. 196/2009, in via prudenziale accantonano una quota nel fondo perdite società partecipate, per stigmatizzare eventuali effetti negati, derivati da perdite societarie, sul bilancio dell'ente pubblico partecipante.

Il Comune di Casamassima per gli esercizi 2017 e 2018 ha provveduto ad accantonare sul fondo perdite società partecipate al 31 dicembre dell'esercizio di competenza, rispettivamente la somma di € 372,00 per il 2017 ed € 1.016,00 per il 2018.

Il Collegio, sul punto, evidenzia che tale accantonamento risulta comunque insufficiente rispetto alla perdita ripianata con il mandato di pagamento e pari ad € 5.815,27.

Il Collegio, inoltre, non potendo effettuare alcuna valutazione in merito al provvedimento amministrativo da cui origina il mandato di pagamento, atteso che nella documentazione inviata nei termini, l'Ente non ha fornito alcun chiarimento, raccomanda l'Ente all'utilizzo di procedure corrette sia con riferimento alla congruità dell'accantonamento, sia con riferimento all'utilizzo di somme che devono trovare copertura, mediante somme stanziare in bilancio ai sensi dell'art. 191 del d. lgs. 267/2000.

Appare opportuno rammentare che l'art. 14 del d.lgs. n. 175/2016 dispone il cd. divieto del "soccorso finanziario" da parte degli enti pubblici in favore dell'organismo societario partecipato in perdita, prevedendo, al contempo, talune eccezioni alla sua piena operatività.

In particolare, la citata disposizione normativa prevede che *«Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento»* (comma 2) e prosegue stabilendo che, al fine di non incorrere nel divieto di soccorso finanziario, le amministrazioni pubbliche socie non possono ripianare le perdite, né procedere ad aumenti di capitale sociale, a trasferimenti straordinari, al rilascio di garanzie o alla concessione di utilità in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte (comma 4).

Tale istituto risponde, dunque, all'esigenza di garantire il più efficiente uso di risorse pubbliche e il rispetto dei principi concorrenziali, ponendo un limite all'autonomia degli enti di prestare soccorso agli enti partecipati in situazione di precarietà economico-finanziaria ed escludendo la facoltà degli enti locali di operare interventi di sostegno mediante uso di risorse finanziarie a fondo perduto (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 296/2019/PAR; Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 76/2022/PAR).

Stando dunque alla menzionata disciplina, è onere dell'ente locale, al di fuori delle fattispecie tipizzate dal Legislatore per cui sussiste il divieto assoluto del c.d. soccorso finanziario (art. 14, comma 5, del TUSP), giustificare la sussistenza di un'utilità che possa ascrivarsi ad un interesse pubblico specifico e concreto. Occorre, in particolare, la dimostrazione in modo obiettivo del fatto che l'attività svolta dalla società anche nel periodo in cui abbia registrato perdite (ad eccezione sempre delle fattispecie previste dall'art. 14 c.5) sia finalizzata al conseguimento di interessi pubblici e che il deficit manifestato sia in prospettiva ripianabile attraverso un puntuale e specifico piano di risanamento, che fornisca un'analitica motivazione in ordine alle sottostanti ragioni, le quali *«devono necessariamente essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile»* (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 63/2020).

Inoltre, per tutte le società a partecipazione pubblica (non solo per quelle a controllo pubblico), i vincoli diventano ancora più stringenti in presenza di indizi cd. *"qualificati"* di uno stato di crisi economica (perdurante e non meramente transitoria).

Più nello specifico (comma 5), qualora una società a partecipazione pubblica (con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito) abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, le amministrazioni pubbliche non possono sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari o aperture di credito, né rilasciare garanzie, salvo che:

- si sia verificata la perdita del capitale sociale ai sensi degli artt. 2447 e 2482-ter c.c.;
- l'intervento sia autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità;
- in presenza di convenzioni, contratti di servizi o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, le cui misure siano contemplate in un piano approvato

(non solo dalla società, ma anche) dall'Autorità di regolazione del settore, ove esistente, e comunicato alla Corte dei conti; il piano, inoltre, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

Orbene, dall'esame della documentazione emerge che:

- la Murgia Sviluppo S.c.ar.l. svolge un servizio pubblico in regime di convenzione e affidamento *"in house"*;
- a fronte delle perdite d'esercizio registrate dalla società nell'anno 2017 (pari a € 11.415,00) e dell'anno 2018 (pari a € 64.270,00), il Comune di Casamassima, come risulta dal verbale dell'assemblea e da previsione statutaria, è stato chiamato a ripianare, in proporzione alla popolazione residente, per gli esercizi 2017 e 2018, rispettivamente l'importo di € 877,07 e di € 4.938,20;
- pur non avendo adottato un piano di ristrutturazione aziendale, come prescritto dall'art. 14, comma 4, Tuel, la società partecipata ha proceduto al ripianamento della perdita mediante piano di rientro previsto per i singoli soci, dando atto della sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte;
- nella relazione sulla gestione, l'amministratore unico della Murgia Sviluppo s.c.ar.l., in ordine alle cause che hanno determinato lo squilibrio economico, evidenzia che *«l'ordinanza del Giudice del lavoro di accoglimento totale del ricorso del dipendente rappresenta un evento unico e straordinario, non già strutturale»*;
- non ricorre la diversa fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 14 in quanto la società ha conseguito un utile di esercizio nell'anno 2016 e perdite solo per gli esercizi 2017 e 2018;
- l'ente ha proceduto al ripiano della perdita, come risulta dal citato mandato di pagamento.

Al contempo, viene in rilievo il già citato divieto di *"soccorsso finanziario"* da parte di un ente locale nei confronti delle società partecipate ai sensi dell'art. 14 Tuel, comma 4 e 5, disposizione quest'ultima che rispetto alla previgente disciplina

di cui all'art. 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, regola la fattispecie in modo ancora più rigoroso.

In particolare, il nuovo Testo unico, all'art. 14, introduce l'obbligo del cd. "piano di risanamento" (sconosciuto al legislatore del 2010), sia nell'ipotesi in cui emergano *"uno o più indicatori di crisi aziendale"* della società a controllo pubblico (commi 2 - 4), sia nel caso di profonda crisi della società a partecipazione pubblica (perdite per tre esercizi consecutivi cui è equiparato quello dell'utilizzo di riserve disponibili per il ripianamento delle perdite: v. comma 5), e tanto al fine di evitare i cd. "interventi tampone" con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi l'economicità e l'efficienza della gestione nel medio e lungo periodo.

Venendo alla fattispecie in esame, la Murgia Sviluppo S.c.ar.l., a fronte dell'iniziativa assunta dagli enti soci di ripiano delle perdite societarie, non ha adottato un piano di risanamento (*"piano di ristrutturazione aziendale"*), essendosi limitata a ripianare la perdita nell'anno 2019, sulla scorta di ravvisate *«concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte»*.

Dall'esame delle relazioni tecniche allegate alle delibere di ricognizione periodica delle partecipate pubbliche del 2020, 2021 e 2022, si evince come tali prospettive di recupero si siano concretizzate già a partire dall'esercizio 2019, avendo la Murgia Sviluppo S.c.ar.l. nel 2019, 2020 e 2021, conseguito un utile di esercizio.

Tanto rilevato, il Collegio ritiene doveroso rimarcare, per il futuro, che qualsiasi intervento di sostegno finanziario, in favore di società in perdita, debba tener conto della disciplina vincolistica, particolarmente stringente, dettata dall'art. 14 del TUSP, a cui le previsioni statutarie della società devono necessariamente conformarsi e tanto, non solo, nel caso di «*ripianamenti attuati in concomitanza alle operazioni di aumento di capitale, trasferimenti straordinari o rilascio di garanzie, ma anche [di] quelli effettuati "in qualsiasi forma giuridica". In altri termini, ciò che rileva non è l'operazione in sé, ma l'effetto che discende dalla stessa (ossia, il soccorso finanziario)*» (Sezione di controllo Toscana, deliberazione n. 53/2024/PRSP).

5.2. Gal sud-est barese S.c.ar.l.

Il Gal, nel biennio 2016 -2017, ha conseguito delle perdite per le quali risulta aver deliberato il “*riporto a nuovo*” (come rilevato dai bilanci consultati sull’applicativo *Telemaco – Infocamere*).

Nell’esercizio 2018, il risultato di esercizio è tornato positivo.

In fase istruttoria, è stato chiesto all’ente di riferire in merito a eventuali interventi di sostegno finanziario e/o sovvenzionamento attuati in favore dell’organismo partecipato, precisando se fossero stati rispettati i limiti e le condizioni prescritte dall’art. 14, comma 5, T.U.S.P..

Dal riscontro istruttorio emerge che non risultano mandati di pagamento a favore del GAL.

6. Altri organismi partecipati

Il Comune di Casamassima risulta detenere partecipazioni anche in un altro organismo non avente forma societaria, incluso nel Gruppo di Amministrazione Pubblica (v. deliberazione di giunta comunale n. 10/2017, con la quale si è proceduto ad approvare l’elenco degli organismi che rientrano nel perimetro del consolidamento - all. 4/4 al d.lgs n. 118/2011, par. 3.1):

- *Fondazione Mons. don Sante Montanaro*

La Sezione rammenta che i piani di ricognizione periodicamente adottati devono includere tutte le partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, anche quelle in enti strumentali di forma non societaria, nonché quelle “indirette”, anche di minima entità, i consorzi, le fondazioni, le aziende speciali, le associazioni, le istituzioni, gli enti pubblici economici e non economici, e ciò al fine di disporre di un quadro informativo completo del sistema delle partecipazioni comunali, di monitorarne l’andamento e prevenire ricadute negative sul bilancio dell’ente (deliberazione n. 10/SEZAUT/2024/FRG del 20 maggio 2024).

7. Conclusioni

La Sezione prende atto delle attività compiute dal Comune di Casamassima in adempimento agli obblighi previsti dagli artt. 20 e 24 del T.U.S.P. e invita l’Ente a proseguire nell’attività periodica di ricognizione della totalità delle partecipazioni detenute, inoltrando tempestivamente i provvedimenti consiliari, con i relativi allegati, tramite il sistema *ConTe* e motivando compiutamente sulla scelta effettuata

(convenienza del mantenimento della partecipazione rispetto ad altre soluzioni; alienazione; razionalizzazione; fusione).

Tanto al fine di consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione nelle valutazioni, anche economiche, poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano di revisione ordinaria dell'Ente.

La Sezione prende atto dell'intervento di sostegno finanziario posto in essere dal Comune a favore della società (mandato di pagamento del 2022), non esprimendo alcuna valutazione in ragione della carenza documentale evidenziata nella parte motiva del presente provvedimento e richiama, per il futuro, l'attenzione dell'Ente al rigoroso rispetto dell'art. 21 e dell'art 14, in particolare del c. 4, in merito alla necessità di un piano di risanamento/ristrutturazione che, in presenza di perdite, evidenzia la sostenibilità finanziaria della società non essendo ragionevole un sufficiente riferimento a prospettive di recupero.

Si raccomanda, al contempo, di monitorare attentamente la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria delle attività di tutte le società partecipate, verificandone periodicamente i bilanci, anche nel caso dei **"GAL" costituiti in forma societaria**, atteso che, per quanto la partecipazione pubblica al GAL rappresenti lo strumento essenziale per accedere ai fondi comunitari per lo sviluppo locale e non sia soggetta alle disposizioni sulla razionalizzazione ex art. 20 Tusp *«le scelte di costituzione e successivo mantenimento in vita senza razionalizzazione della società partecipata devono essere adeguatamente motivate sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, onde dar conto che la forma giuridica individuata sia la migliore alternativa possibile anche con riferimento ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa»* (in termini, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 13/2024/VSG).

Tutto ciò nell'ottica di *«una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento»* (in termini, Sez. delle autonomie 19/2017/INPR).

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riserva di ogni ulteriore considerazione in sede di controllo sui successivi provvedimenti di razionalizzazione,

PRENDE ATTO

che il Comune di Casamassima (BA) ha adottato nei termini previsti, ai sensi degli artt. 20 e 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, i provvedimenti di revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni societarie detenute nelle annualità 2016-2022;

INVITA

il Comune di Casamassima (BA) a trasmettere alla Sezione, tramite il sistema *ConTe*, i successivi provvedimenti di revisione periodica, relazionando compiutamente sulle procedure relative al sostegno finanziario e assolvendo, con maggiore puntualità, ai summenzionati obblighi di motivazione analitica;

DISPONE

- la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Casamassima (BA) e all'Organo di revisione;
- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2025.

Il Magistrato *relatore*
Antonio Arnò

La Presidente
Cinzia BARISANO

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Elisabetta LENOCI